



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato, dott.ssa Francesca Greco,
esaminati gli atti del fascicolo sopra indicato, avente ad oggetto un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 ss CCII;
letto il ricorso presentato nell'interesse di **Giancarlo VENDITTI (C.F. VNDGCR63D29L334G)**, nato a **Trasacco (AQ) il 29.04.1963** e **Anita COURRIER (C.F. CRRNTA70M69A515Q)**, nata ad **Avezzano (AQ) il 29.08.1970**, entrambi residenti in **Trasacco (AQ)** alla **Via Francesco Baracca snc** e rappresentati e difesi dall'avv. Daniela D'Angelo (CF DNGDNL69B47H501E) presso il cui studio in **Avezzano (AQ)**, alla **Via Vincenzo Falcone n. 10**, eleggono domicilio, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
letta la relazione ex art. 68 co. 2 CCII dell'OCC nelle persone dell'avv. Patrizia Mandato e avv. Roberto Marino ed esaminata al documentazione allegata;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono a **Trasacco (AQ)**;
ritenuto che i ricorrenti possano essere qualificati consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale e sono per l'appunto gravati da debiti personali;
ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, in quanto il passivo risulta pari ad € 304.906,19, oltre al compenso dell'OCC pari ad € 11.932,59 (comprensivo di IVA), mentre l'attivo patrimoniale (2 immobili e 2 autoveicoli)



risulta pari a € 125.430 e l'attivo reddituale risulta pari ad € 1.267,57 per 13 mensilità (reddito netto Giancarlo Venditti considerate le cessioni del quinto - reddito lordo pari ad € 2.615,20) ed € 871,48 per 13 mensilità (reddito netto Anita Courier considerate le cessioni del quinto - reddito lordo pari ad € 2.018,10);

rilevato che la proposta, come modificata a seguito delle verifiche dell'OCC, prevede la soddisfazione del credito come segue:

a) Crediti in prededuzione: 100%	€ 11.932,59
b) Crediti Privilegiati (mutuo fondiario): 100%	€ 108.602,19
c) Crediti chirografari: 50% di € 196.304,00	€ 98.152,00

per un totale di € 218.686,78;

considerato che i pagamenti avverranno mediante il rimborso a scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario e, quanto ai chirografi, previa sospensione delle cessioni del quinto in essere, mediante versamento la somma mensile di €600,00, per n. 5 anni, a rimborso delle pratiche di finanziamento in essere, per un totale di € 36.000,00 ed una rata finale di € 62.152,00 allo scadere dei 5 anni mediante importo che sarà erogato in conseguenza al collocamento in quiescenza di Giancarlo Venditti nel 2028;

rilevato che la relazione dell'OCC, allegata al ricorso, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che la ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, di disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

ritenuto che dal contenuto della domanda e dalla documentazione allegata non



emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta;
vista, altresì, l'istanza di sospensione immediata e fino all'omologazione del piano, delle richieste di prelievo di cessione del quinto e le deleghe di pagamento sullo stipendio in atto;

ritenuto di dover accogliere tale richiesta considerato che il piano proposto contempla anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come previsto dall'art. 67 co. 3 CCII, e che, dunque, al fine di garantire la *par condicio creditorum*, gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto debbano essere sospesi, allo stato e salva diversa valutazione in sede di omologa del piano, in quanto l'ente finanziatore entra a far parte della massa dei creditori, subendo, analogamente agli altri creditori chirografari, la falciatura prevista dal piano;

ritenuto, pertanto, che la sospensione rientri nell'ambito delle altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento ex art. 70 co. 4 CCII;

considerata, infine, la richiesta, avanzata dalla difesa dei debitori ai sensi dell'art. 52 TU Privacy, di disporre la pubblicazione ex art. 70, co. 1, CCII con oscuramento dei dati identificati riguardanti i debitori (nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo di residenza) ovvero, in subordine, di disporre la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia;

ritenuto, quanto a tale istanza, che:

- la tutela prevista dall'art. 52 TU Privacy può essere concessa con riferimento al presente provvedimento giurisdizionale, prevenendosi l'oscuramento delle *"generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato"* riportati sul provvedimento *"in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma"* e, dunque, in caso di diffusione per informazione giuridica del presente provvedimento, unico ambito di applicazione della norma citata;

- diversamente, non può prevedersi l'oscuramento dei dati essenziali per il riconoscimento dei debitori nella pubblicazione prevista dall'art. 70 CCII, in quanto la stessa persegue una finalità informativa del ceto creditorio (in assenza della pubblicità prevista nel Registro delle Imprese) ed è obbligatoria, sulla scorta di



quanto previsto dal comma 1 della norma sopra citata; dunque, l'oscuramento dei dati identificativi del debitore si porrebbe, a parere di questo Tribunale, in contrasto con la finalità informativa prevista dalla norma e renderebbe la pubblicazione un adempimento sostanzialmente inefficace e inutile;

- tuttavia, alla luce delle circostanze esposte, si ritiene possibile prevedere la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia, indicato in via alternativa dall'art. 70 co. 1 CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Ministero della Giustizia e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori.

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente.

DISPONE la sospensione della cessione del quinto dello stipendio percepito dai debitori a favore di Banca Sistema e Santander Consumer Bank Spa.

DISPONE, ai sensi dell'art. 52 TU Privacy, che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di



informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei debitori riportati sul provvedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Avezzano, 8 marzo 2024

Il Giudice

Francesca Greco

